



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 11 gennaio 2012
(OR. en)**

18231/11

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0224 (NLE)**

**AVIATION 264
RELEX 1300
NT 20**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica di Turchia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

**relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria
dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica di Turchia
su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in
combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione del 5 giugno 2003, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi al fine di sostituire talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo a livello di Unione.
- (2) La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione, un accordo con il governo della Repubblica di Turchia su taluni aspetti relativi ai servizi aerei ("accordo") conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all'allegato della decisione del Consiglio del 5 giugno 2003.
- (3) È opportuno firmare e applicare l'accordo a titolo provvisorio, fatta salva la sua conclusione,
- (4) La presente decisione non pregiudica lo stato attuale delle relazioni nel settore dei trasporti aerei tra la Repubblica di Turchia e la Repubblica di Cipro, anche con riguardo all'accordo bilaterale sui servizi aerei siglato dalla Repubblica di Turchia e dalla Repubblica di Cipro nel 1963. Con riguardo allo stato delle relazioni nel settore dei trasporti aerei tra la Repubblica di Turchia e la Repubblica di Cipro, l'accordo dovrebbe contribuire alla normalizzazione dei servizi di trasporto aereo tra questi due paesi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica di Turchia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è autorizzata a nome dell'Unione, con riserva della conclusione di tale accordo*.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 3

In attesa della sua entrata in vigore, l'accordo è applicato su base provvisoria dal primo giorno del primo mese successivo alla data alla quale le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine¹.

* Delegazioni: si veda il documento st 18268/11

¹ La data a partire dalla quale l'accordo sarà applicato in via provvisoria sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica prevista all'articolo 8, paragrafo 2, dell'accordo.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente
